

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AI NEONATI E FIGLI ADOTTIVI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10.03.2004 e modificato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28.09.2007 e n. 10 del 15.03.2011.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

L'Amministrazione Comunale è convinta che i bambini rappresentano il nostro futuro e che ogni intervento a favore dei bambini stessi e delle loro famiglie sia un elemento qualificante della tutela dei diritti dei cittadini.

Il Comune di Villa d'Ogna intende erogare un contributo ai neonati, per dimostrare l'impegno e la volontà concreta di essere a fianco delle famiglie che contribuiscono alla crescita della nostra comunità.

Questo contributo non vuole essere sostitutivo di altri sussidi, assegni e interventi in questo ambito previsti da altre leggi e regolamenti.

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di tale contributo.

Art. 2 - DESTINATARI¹

Destinatari del contributo sono i neonati che alla nascita vengono iscritti nell'anagrafe del Comune di Villa d'Ogna, aventi almeno un genitore residente presso il Comune di Villa d'Ogna da almeno 5 anni.

Sono parificati ai neonati i minorenni che non hanno ancora compiuto 10 anni di età al momento dell'iscrizione nell'anagrafe del Comune di Villa d'Ogna a seguito di adozione da parte di qualsiasi residente presso il Comune di Villa d'Ogna da almeno 5 anni.

Art. 3 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo, erogato in unica soluzione nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello della nascita e nella stessa misura per tutti i destinatari, viene stabilita annualmente dalla Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, rilevata in sede di assestamento.

Qualora la Giunta comunale non provvede annualmente, il responsabile dell'area provvederà a liquidare un contributo pari all'ultimo stabilito se le disponibilità di bilancio lo consentiranno. In caso di disponibilità insufficienti provvederà invece a dividere tra tutti i beneficiari quanto stanziato all'uopo nel bilancio previsionale.

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DESTINATARI

L'Ufficio Anagrafe, entro il 10 di dicembre di ogni anno compila l'elenco dei nati ed adottati risultanti al 30 novembre dell'anno in corso, aventi i requisiti di cui all'art. 2.

¹ Modificato a seguito deliberazione di C.C. n. 10 del 15.03.2011

Per gli altri nati ed adottati nell'anno, l'Ufficio Anagrafe, compila il relativo elenco entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Art. 5 – EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo verrà corrisposto alla madre e/o al padre, e/o al tutore beneficiario al momento dell'erogazione².

Gli uffici comunali curano la comunicazione dell'avvenuta assegnazione del contributo, e la relativa erogazione avverrà preferibilmente in occasione della Festa dell'Albero.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2004 e sostituisce ed annulla il precedente.

² Modificato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28.09.2007